



COMUNE DI NOVENTA DI PIAVE

Città metropolitana di Venezia

Affari Generali – Ufficio Servizi Sociali



Prot. n. 14676

BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - ANNO 2026 - ISTANZE DA PRESENTARE DAL 05.10.2026 AL 13.11.2026 ORE 12.30

Il Comune di Noventa di Piave indice il presente bando di concorso per l'anno 2026 per l'assegnazione di tutti gli alloggi di edilizia residenziale pubblica che si renderanno disponibili o saranno ultimati nel Comune nel periodo di efficacia della graduatoria,

Il Comune provvede alla pubblicazione del presente bando, dandone la massima pubblicità, a livello regionale, nelle forme e nei modi stabiliti dalla legge in materia di trasparenza e pubblicità.

Coloro i quali hanno già presentato istanza di partecipazione al Bando precedente indetto da questo Comune (2023), sono tenuti a ripresentare la domanda nei termini e con le modalità previste dal presente bando.

Requisiti per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica (art. 25 L.R. n. 39/2017 e successive modifiche ed integrazioni).

1. La partecipazione al bando di concorso è consentita per un unico ambito territoriale a:
 - a) cittadini italiani;
 - b) cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia e loro familiari, ai sensi del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 "Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri";
 - c) titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 "Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo";
 - d) titolari dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 "Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione a cittadini di Paesi terzi o apolidi della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta";
 - e) stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 40, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero".
2. I richiedenti devono, inoltre, essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) **residenza anagrafica nel Veneto** alla data di presentazione della domanda di partecipazione al bando di concorso (requisito così modificato a seguito della sentenza n. 67/2024 della Corte Costituzionale e con L.R. n. 18 del 15.09.2026);
 - b) non essere stati condannati per il reato di "Invasione di terreni o edifici" di cui all'articolo 633 del codice penale, nei precedenti cinque anni;
 - c) non essere titolari di diritti di proprietà, di usufrutto, di uso e di abitazione su immobili adeguati alle esigenze del nucleo familiare ubicati nel territorio nazionale o all'estero. A tal fine non si considerano la proprietà o altri diritti reali di godimento relativi alla casa coniugale in cui risiedono i figli, se quest'ultima è stata assegnata al coniuge in sede di separazione o divorzio o comunque non è in disponibilità del soggetto richiedente, fermo restando quanto stabilito dalla legge 20.05.2016, n.76 "Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze". E' sempre ammessa la facoltà delle amministrazioni competenti di richiedere ai soggetti di cui al punto 1 di acquisire idonea certificazione comprovante la non titolarità dei predetti diritti, mediante la certificazione ISEE o mediante certificazione rilasciata dalle competenti autorità diplomatiche e consolari (così modificato con L.R. n. 18/2026);
 - d) non essere stati assegnatari in proprietà immediata o futura, di un alloggio realizzato con contributi pubblici, o non aver avuto precedenti finanziamenti pubblici di edilizia agevolata, in qualunque forma concessi, salvo che l'alloggio sia inutilizzabile o distrutto non per colpa dell'assegnatario;
 - e) situazione economica del nucleo familiare, rappresentata dall' **ISEE-ERP** del valore **non superiore ad € 22.990,00** (aggiornato con Decreto del Direttore della U.O. Edilizia n. 11917 del 16 marzo 2026 (BUR n. 37 del 27/03/2026);
 - f) non aver ceduto o sublocato, in tutto o in parte, fuori dei casi previsti dalla legge, l'alloggio di edilizia residenziale pubblica assegnato, nonché non averne abusivamente mutato la destinazione d'uso (così modificato con L.R. n. 8/2026);
- f bis) non aver adibito l'alloggio ad attività illecite di rilevanza penale accertate con sentenza passata in giudicato (aggiunto con L.R. n. 18/2026);



COMUNE DI NOVENTA DI PIAVE

Città metropolitana di Venezia

Affari Generali – Ufficio Servizi Sociali



- f ter) non essere stati oggetto nei precedenti cinque anni di ordinanza di convalida di sfratto da un alloggio di edilizia residenziale pubblica e non essere stati oggetto di provvedimenti con i quali si è stati dichiarati detentori di un alloggio di edilizia residenziale pubblica senza titolo (aggiunto con L.R. n. 18/2026);
- f quater) non essere stati oggetto nei precedenti dieci anni di provvedimenti con i quali è stata accertata l'occupazione senza titolo di un alloggio di edilizia residenziale pubblica (aggiunto con L.R. n. 18/2026);
- f quinquies) non essere stati oggetto nei precedenti cinque anni di provvedimento di annullamento sulla base di dichiarazioni mendaci o di documentazioni false riferite ai requisiti di cui all'art. 25 della L.R. n. 39/2017 e s.mm.ii., nonché alle condizioni di cui all'articolo 28 della medesima legge regionale (aggiunto con L.R. n. 18/2026);
- f sexie) non essere stati oggetto nei precedenti tre anni di provvedimento di decadenza nei casi di cui all'articolo 32, comma 1, lettere a) e b) della L.R. n. 39/2017 (aggiunto con L.R. n. 18/2026);
- f septies) non essere stati oggetto nei precedenti cinque anni di provvedimento di decadenza nei casi di cui all'articolo 32, comma 1, lettere c), g), h), i) della L.R. n. 39/2017 e, nel caso di cui alla lettera g), comunque fino a quando tale condizione permanga (aggiunto con L.R. n. 18/2026);
3. I requisiti devono essere posseduti in capo al richiedente, nonché, limitatamente ai requisiti di cui al punto 2, lettere b), c), d), f) anche in capo agli altri componenti il nucleo familiare, sia alla data di scadenza del bando di concorso, che al momento della assegnazione dell'alloggio e stipulazione del contratto di locazione e devono permanere per l'intera durata dello stesso. Il requisito di cui al punto 2), lettera e) deve sussistere alla data dell'assegnazione dell'alloggio e stipulazione del contratto di locazione con riferimento al valore dell'ISEE-ERP per l'accesso, vigente in tale momento.

Nucleo familiare (art. 26 L.R. n. 39/2017 e successive modifiche ed integrazioni).

Per nucleo familiare si intende la famiglia che occuperà l'alloggio costituita dai coniugi o dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2 della legge 20 maggio 2016, n. 76, o da una sola persona, nonché dai figli legittimi, naturali, riconosciuti e adottivi ed affiliati conviventi. Fanno, altresì, parte del nucleo familiare i conviventi di fatto, ai sensi della legge 20.05.2016, n. 76, gli ascendenti, i discendenti e i collaterali fino al terzo grado, purché la stabile convivenza abbia avuto inizio almeno due anni prima dalla data di pubblicazione del bando di concorso e sia dimostrata nelle forme di legge. Per il cittadino di Paese non appartenente all'Unione europea, sono considerati componenti del nucleo familiare i soggetti per i quali è stato ottenuto il ricongiungimento in conformità alla normativa statale vigente e, qualora si tratti dei soggetti di cui al comma 2 dell'art. 26 della L.R. n. 39/2017, se la stabile convivenza, dimostrata nelle forme di legge, abbia avuto inizio almeno due anni prima della data di pubblicazione del bando (così modificato con L.R. n. 18/2026).

Condizioni per l'attribuzione dei punteggi (art. 28 L.R. n. 39/2017).

La graduatoria per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica è formata sulla base dei punteggi definiti dal regolamento di cui all'articolo 49, comma 2, della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39, approvato con D.G.R. n. 1119 del 31/07/2018 e attribuiti con riferimento alle seguenti condizioni del nucleo familiare. Detti punteggi sono attribuiti anche sulla base dei dati personali e sensibili ai sensi dell'art. 4, comma 1 del D.lgs. 30 giugno 2003 n° 196, e degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo GDPR 2016/679, indispensabili per acquisire il riconoscimento delle condizioni soggettive e oggettive:

Condizioni soggettive:

a) situazione economica disagiata stabilita sulla base dell'indicatore ISEE-ERP: - indicatore ISEE-ERP da 00,00 a 2.000,00 - indicatore ISEE-ERP da 2.000,00 a 10.000,00	punti 5 punti da 5 a 1
b) presenza di persone anziane di età: - compresa fra anni 65 e anni 75 - oltre i 75 anni	punti da 1 a 3 punti 3
c) presenza di persone con disabilità: 1. presenza di persone con percentuale di invalidità superiore ai due terzi (*) 2. presenza di persone portatrici di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge 104/92 (*) (*) le condizioni di cui ai precedenti punti 1) e 2) non sono cumulabili.	punti 3 punti 5



COMUNE DI NOVENTA DI PIAVE

Città metropolitana di Venezia

Affari Generali – Ufficio Servizi Sociali



d) genitore solo con figli a carico: - per figli minorenni: - da 1 a 3 figli minorenni - oltre i tre figli minorenni - per figli maggiorenni: - da 1 a 3 figli maggiorenni - oltre i tre figli maggiorenni	punti da 2 a 5 punti 5 punti da 1 a 3 punti 3
e) nucleo familiare di nuova formazione costituito da coppie che abbiano contratto matrimonio e coppie che si trovino nelle condizioni di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76, da non oltre tre anni dalla data di pubblicazione del bando oppure che il matrimonio, l'unione civile o la convivenza avvenga prima dell'assegnazione dell'alloggio: - senza figli - con figli minori di età inferiore a quattro anni - con figli minori di età superiore a quattro anni	punti 3 punti 7 punti 5
f) residenza anagrafica o attività lavorativa nel Veneto solamente se associato alla presenza di almeno un'altra, e diversa, condizione di bisogno di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 8 del R.R. n. 4/2018 (così modificato dal R.R. n. 1/2026 in esecuzione della sentenza n. 95 del 21 gennaio 2026 della Corte d'Appello di Venezia)) - da dieci a trenta anni - oltre i trenta anni	punti da 0,3 a 1 punti 1
g) emigrati che dichiarino nella domanda di rientrare in Italia per stabilirvi la residenza	punti 2
h) anzianità di collocazione nella graduatoria definitiva negli ultimi dieci anni da 1 a 5 anni	punti da 1 a 5
i) punteggi aggiuntivi approvati con delibera di Consiglio Comunale n. 81 del 06.06.2019 e confermati con Determinazione n. 1358 del 05.10.2026 Residenti nel Comune di Noventa di Piave in carico ai Servizi Sociali del Comune di Noventa di Piave alla data di presentazione della domanda, definendo quali condizioni necessarie per l'attribuzione del punteggio: - situazione sociale per la quale il progetto abitativo costituisce parte fondamentale del progetto assistenziale e di tutela della persona; - presenza di importanti e/o continuativi interventi dei servizi sociali a sostegno del progetto abitativo; - limitazione della rete familiare di sostegno; - presenza di un progetto socio-assistenziale personalizzato con andamento positivo; Le sopra citate condizioni dovranno essere contestualmente presenti per l'attribuzione del punteggio previsto; Il suddetto punteggio aggiuntivo verrà attribuito a seguito del rilascio di apposita relazione da parte dell'Assistente Sociale del Comune di Noventa di Piave che ha in carico la famiglia, su richiesta dell'interessato	punti 4



COMUNE DI NOVENTA DI PIAVE

Città metropolitana di Venezia

Affari Generali – Ufficio Servizi Sociali



a) condizioni abitative improprie dovute a:	
1. dimora procurata a titolo precario dall'assistenza pubblica debitamente certificata dall'ente che ha assegnato la dimora	punti 10
2. coabitazione con un altro o più nuclei familiari	punti 1
3. presenza di barriere architettoniche in alloggio occupato da portatori di handicap motorio	punti 2
4. sovraffollamento, documentato da certificato dell'autorità competente di data non anteriore ad un anno dalla data di pubblicazione del bando: da tre a quattro persone a vano utile (esclusa la cucina se inferiore a mq. 14)	punti da 2 a 4
5. alloggio antighenico, certificato dalla competente autorità secondo quanto previsto dall'articolo 7, primo comma, n. 4), lette r a b), del D.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035 e sue modifiche ed integrazioni, purché tale certificazione non sia di data anteriore ad un anno dalla data di pubblicazione del bando.	punti 2
b) rilascio di alloggio a seguito di provvedimento esecutivo, non intimato per inadempienza contrattuale fatte salve le cause di morosità incolpevole previste dalla normativa vigente, o altra condizione che renda impossibile l'uso dell'alloggio debitamente documentate.	punti 12
c) mancanza di alloggio da almeno un anno	punti 14

Riserve alloggi di cui all'art. 30 della Legge regionale n. 39/2017

Con Determinazione n. 1358 del 05.10.2026 si è proceduto a confermare le seguenti riserve di aliquote di alloggi di cui all'art. 30 della L.R. n. 39/2017 stabilite con la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 80 del 06.06.2019:

- fino al 2% a favore di coloro che non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età alla data di pubblicazione del bando;
- fino al 2% a favore delle coppie che abbiano contratto matrimonio da non oltre tre anni dalla data di pubblicazione del bando e che contraggano matrimonio entro un anno e comunque prima dell'assegnazione dell'alloggio, fermo restando quanto stabilito dalla legge 20 maggio n. 2016 n. 76; nell'ambito di detta riserva, è data priorità alle coppie con figli minori a carico, di età non superiore a quattro anni ed in ragione del loro numero;
- fino al 4% a favore delle famiglie costituite da un unico genitore, con uno o più figli a carico;

Riserva alloggi di cui all'art. 44 della Legge regionale n. 39/2017

Con Determinazione n. 1358 del 05.10.2026 si è proceduto a confermare la riserva di alloggi di E.R.P. ai sensi dell'art. 44 della L.R. n. 39/2017 stabilita con la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 80 del 06.06.2019, per far fronte a specifiche e documentate situazioni di emergenza abitativa, attraverso sistemazioni provvisorie, applicando un'aliquota del 10% sugli alloggi assegnabili, arrotondando all'unità immobiliare.

Modalità per la presentazione delle domande di assegnazione.

La domanda, redatta su apposito modello, approvato con D.G.R. n. 1173 del 07/08/2018, è presentata mediante utilizzo della procedura informatica di cui all'art. 49, comma1, lettera e) della L.R. 3.11.2017 n. 39.

Le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 25 della legge regionale 3.11.2017 n. 39 e sue successive modifiche ed integrazioni da parte del richiedente e dei requisiti di cui alle lettere b), c), d) ed f) del comma 2 del medesimo articolo da parte dei componenti il suo nucleo familiare, sono attestati mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445. Il requisito di cui al comma 2, lettera e) dell'articolo 25 della legge regionale 3.11.2017, n. 39, deve essere documentato con regolare dichiarazione unica sostitutiva ISEE (priva di omissioni e difformità) rilasciata nell'anno corrente (anno 2026) secondo la vigente normativa in materia.

Le domande, potranno essere presentate tramite le seguenti modalità:

- modalità on line** da parte dei cittadini attraverso autenticazione tramite SPID (sistema pubblico di identità digitale) o CIE (Carta Identità Elettronica) o CNS (Carta Nazionale Servizi) direttamente sul portale della Regione Veneto all'indirizzo: <https://erp.regione.veneto.it/Home/LoginSpid> e seguire le istruzioni fornite dalla piattaforma;
Il cittadino che presenta autonomamente la domanda on-line sul portale della Regione attraverso l'autenticazione SPID dovrà confermare, mediante apposito segno di spunta che gli obblighi relativi al pagamento dell'imposta di bollo sono stati assolti inserendo l'identificativo indicato nella marca da bollo da € 16,00.
- consegna presso l'Ufficio Protocollo del Comune nei giorni dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30.
- tramite PEC all'indirizzo: comune.noventadipiave.ve@pecveneto.it

Le domande presentate con le modalità di cui ai punti 2) e 3) devono essere formulate su apposito modulo di domanda scaricabile dal sito internet del Comune www.comune.noventadipiave.ve.it o ritirabile dall'apposita cassetta posta all'esterno del Municipio, indicando obbligatoriamente una mail di riferimento del richiedente e devono essere

P.zza Guglielmo Marconi, 1
30020 - Noventa di Piave - VE
tel. 0421.65212
p.i. 00624120275

email:
protocollo@comune.noventadipiave.ve.it
[pec: comune.noventadipiave.ve@pecveneto.it](mailto:pec:comune.noventadipiave.ve@pecveneto.it)
sito web: www.comune.noventadipiave.ve.it

Responsabile del procedimento:
Donatella Maschietto



COMUNE DI NOVENTA DI PIAVE

Città metropolitana di Venezia

Affari Generali – Ufficio Servizi Sociali



corredate di **marca da bollo di € 16,00**, oltre alla documentazione obbligatoria prevista dal bando, inoltre ad esse va allegato il modulo di DELEGA per l'inserimento della domanda sulla piattaforma ERP.

La domanda, qualora presentata in forma cartacea e con PEC, dovrà essere sottoscritta dall'interessato (con firma autografa) e alla medesima dovrà essere allegata fotocopia semplice di un documento di identità in corso di validità del richiedente.

Per i soli residenti del Comune di Noventa di Piave sarà possibile ricevere assistenza per la compilazione del modulo di istanza chiedendo telefonicamente l'appuntamento all'Ufficio Servizi Sociali al n. 0421 – 65212 selezione 2, nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.30. Dal momento che l'assistenza alla compilazione verrà fornita da un incaricato dell'Ater di Venezia (che sarà presente presso la sede comunale in alcune giornate che verranno calendarizzate), **esclusivamente solo su appuntamento**, è necessario munirsi preventivamente di tutta la documentazione occorrente.

Documentazione da allegare all'istanza.

- marca da bollo di € 16,00
- documento d'identità in corso di validità proprio e di tutti i componenti del nucleo familiare;
- copia dell'Attestazione ISEE con la dichiarazione unica sostitutiva ISEE in corso di validità, relativa al/ai nucleo/i familiare/i del richiedente e di tutti i componenti il nucleo aspirante assegnatario;
- per i cittadini extracomunitari copia del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del D. Lgs. n. 3/2007 o del permesso di soggiorno con validità almeno biennale con documentazione comprovante una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo ai sensi dell'art. 40, comma 6, del D. Lgs. n. 286 del 25.07.1998 o in caso di cittadini extracomunitari titolari dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria, copia dello specifico permesso di soggiorno ai sensi del D. Lgs. n. 251/2007; deve essere prodotta copia del titolo di soggiorno del richiedente e di tutti i componenti il nucleo familiare aspirante assegnatario;
- autodichiarazione storica di residenza nel Veneto completa e dettagliata comprendente periodi di residenza in altri comuni del Veneto (modulo scaricabile dal sito internet istituzionale del Comune di Noventa di Piave www.comune.noventadipiave.ve.it oppure reperibile nell'apposita cassetta posta all'esterno del Municipio);
- per i proprietari di immobili:
 - in caso di inagibilità presentare provvedimento comunale.
 - se l'alloggio di proprietà è assegnato al coniuge occorre presentare il provvedimento giudiziario di assegnazione.
- modulo di delega per l'inserimento della domanda sulla piattaforma ERP in caso di presentazione dell'istanza tramite PEC o consegna all'Ufficio Protocollo (modulo scaricabile dal sito internet istituzionale del Comune di Noventa di Piave www.comune.noventadipiave.ve.it oppure reperibile nell'apposita cassetta posta all'esterno del Municipio);

Documentazione indispensabile per attestare le condizioni soggettive e oggettive ai fini dell'attribuzione dei relativi punteggi:

- documentazione attestante la presenza di persone con disabilità nel nucleo familiare con percentuale di invalidità superiore ai due terzi (*) e/o portatrici di handicap ai sensi dell'art. 3 comma 3 della Legge n. 104/92 (*);
- documentazione attestante il matrimonio da non oltre tre anni dalla data di pubblicazione del bando o dichiarazione d'impegno a contrarre matrimonio per i nubendi, fermo restando quanto stabilito dalla legge 20 maggio 2016 n.76;
- autodichiarazione storica di residenza nel Veneto completa e dettagliata comprendente periodi di residenza in altri comuni del Veneto (modulo scaricabile dal sito internet istituzionale del Comune di Noventa di Piave www.comune.noventadipiave.ve.it oppure reperibile nell'apposita cassetta posta all'esterno del Municipio);
- documentazione attestante la condizione di emigrato;
- Certificazione attestante l'eventuale dimora procurata a titolo precario dall'assistenza pubblica rilasciata dall'ente che ha assegnato la dimora (*);
- Documentazione attestante le condizioni di antigiene, sovraffollamento dell'alloggio occupato o la presenza di barriere architettoniche in alloggio occupato da portatori di handicap motorio (*);
- Provvedimento esecutivo di rilascio dell'alloggio, non intimato per inadempimento contrattuale (*);
- Ordinanza di Sgombero (*);

I documenti contrassegnati con asterisco (*) non possono essere resi mediante autocertificazioni ai sensi del DPR 445/2000, tutti gli altri documenti potranno essere redatti sotto forma di autocertificazione.

P.zza Guglielmo Marconi, 1
30020 - Noventa di Piave - VE
tel. 0421.65212
p.i. 00624120275

email:
protocollo@comune.noventadipiave.ve.it
pec: comune.noventadipiave.ve@pecveneto.it
sito web: www.comune.noventadipiave.ve.it

Responsabile del procedimento :
Donatella Maschietto



COMUNE DI NOVENTA DI PIAVE

Città metropolitana di Venezia

Affari Generali – Ufficio Servizi Sociali



E' possibile avere tutte le informazioni in merito, nonché su tutta la documentazione necessaria da allegare alla domanda, accedendo al sito internet del Comune oppure ritirando il Bando e le relative informative dall'apposita cassetta posta all'esterno del Municipio

Termine per la presentazione delle domande.

Le domande dovranno essere presentate all' Ufficio Protocollo del Comune nei 39 giorni successivi alla data di pubblicazione del presente bando, a far data dal 05.10.2026 ed entro il 13.11.2026 ore 12.30.

Istruttoria delle domande e formazione della graduatoria (art. 9 R.R. n. 4/2018).

Il Comune che ha indetto il Bando, o l'ATER, qualora delegata, procede all'istruttoria delle domande e alla formazione della graduatoria provvisoria entro centoventi giorni dalla data di scadenza del bando. Detto termine è prorogato di ulteriori sessanta giorni qualora, a seguito del bando, pervengano un numero di domande superiore a 300 e per l'Ater qualora delegata da un numero superiore di 5 Comuni.

Ai fini della collocazione in graduatoria, a parità di punteggio, sono collocati prioritariamente i nuclei familiari con più bassa situazione economica; in caso di parità anche della situazione economica, prevale la domanda con data di presentazione anteriore.

In caso di eventuali anomalie riferite alla situazione economica del nucleo familiare del richiedente, si fa riferimento a quanto stabilito dall'articolo 27, comma 4, della Legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 e dall'articolo 7, comma 1, lett. c), del Regolamento approvato con D.G.R. n. 1119 del 31 luglio 2018.

Nella graduatoria sono indicate anche le domande dichiarate inammissibili con le relative motivazioni.

Entro dieci giorni dall'approvazione, la graduatoria provvisoria, con l'indicazione del punteggio conseguito, è pubblicata per trenta giorni nelle forme già descritte per la pubblicazione del bando.

Nei trenta giorni successivi alla pubblicazione della graduatoria, gli interessati possono presentare ricorso alla Commissione Alloggi di cui all'articolo 33 della Legge regionale 3 novembre 2017, n. 39, presso l'ATER nella quale è istituita.

La Commissione Alloggi di cui all'articolo 33 della Legge regionale 3 novembre 2017, n. 39, decide i ricorsi pervenuti entro e non oltre sessanta giorni dal loro ricevimento e trasmette le risultanze al Comune o all'ATER, qualora delegata, entro quindici giorni dalla loro determinazione.

La graduatoria definitiva, redatta tenendo conto dei ricorsi decisi, dovrà essere approvata entro quindici giorni dal ricevimento delle decisioni della Commissione Alloggi.

La graduatoria definitiva, è pubblicata con le stesse modalità previste per la graduatoria provvisoria.

Modalità di assegnazione degli alloggi (art. 10 R.R. n. 4/2018)

L'assegnazione in locazione degli alloggi, agli aventi diritto, è disposta dall'Ente proprietario o delegato, dopo aver verificato la sussistenza dei requisiti ai sensi dell'articolo 25, comma 3, della Legge regionale 3 novembre 2017, n. 39.

L'assegnazione è effettuata mediante la procedura informatica di cui all'articolo 24, commi 6 e 7, della predetta legge, sulla base degli abbinamenti tra i richiedenti inseriti in graduatoria e gli alloggi disponibili, tenuto conto della composizione dei nuclei familiari e delle caratteristiche delle unità abitative da assegnare nel rispetto dei seguenti parametri:

Numero componenti	Superficie utile minima	Superficie utile massima	Numero camere max
1	28,00	45,00	1
2	45,01	65,00	2
3	65,01	75,00	2
4	75,01	80,00	3
5	80,01	95,00	3
6 o più	Oltre 95,00		4 o più

Nell'assegnazione effettuata secondo i parametri di cui sopra dovranno essere altresì tenuti in considerazione, di norma, i seguenti criteri:

- alloggio con una camera da letto: 1 persona oppure una coppia (coniugi o coppia conviventi) ;
- alloggio con due camere da letto: due persone se composto da adulto con figlio/a oppure composto da due

P.zza Guglielmo Marconi, 1
30020 - Noventa di Piave - VE
tel. 0421.65212
p.i. 00624120275

email:
protocollo@comune.noventadipiave.ve.it
pec: comune.noventadipiave.ve@pecveneto.it
sito web: www.comune.noventadipiave.ve.it

Responsabile del procedimento :
Donatella Maschietto



COMUNE DI NOVENTA DI PIAVE

Città metropolitana di Venezia

Affari Generali – Ufficio Servizi Sociali



persone adulte non coppie conviventi, oppure tre persone se inferiore a mq 65 utili oppure quattro persone se superiore a mq 65 utili;

- c) alloggio con tre camere da letto: quattro persone se superiore a mq 65 utili ed inferiore a mq 80, oppure cinque o più persone.

Qualora fossero disponibili per l'assegnazione più alloggi idonei al nucleo familiare avente diritto, dovrà essere tenuta altresì conto la condizione economica del medesimo in relazione al canone ed alle spese accessorie.

Possono essere effettuate assegnazioni in deroga ai parametri nei casi di presenza di persone con handicap gravi o di particolari condizioni degli assegnatari purché la deroga consenta, a giudizio dell'ente proprietario o delegato, soluzioni valide ai fini della razionalizzazione dell'uso del patrimonio pubblico.

Criteri per la determinazione dei canoni di locazione (art. 7 R.R. n. 4/201)

Ai sensi dell'art. 36 della L.R. n. 39/2017 Il canone degli alloggi viene determinato e applicato in base all'art.7 del Regolamento regionale 4/2018 in materia di E.R.P., così come modificato dal Regolamento regionale 4/2019 e ss.mm.ii.

Durata del contratto di locazione (art. 34 della L.R. N. 39/2017)

Il contratto di locazione ha la durata di cinque anni ed è rinnovato ad ogni scadenza per uguale periodo secondo le condizioni previste all'art. 34 della L.R. n. 39/2017.

Informativa, ai sensi dell'art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 in merito al trattamento dei dati personali, relativi alla partecipazione al presente bando

I dati personali forniti dai richiedenti verranno trattati per le finalità inerenti il procedimento di assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica di cui al presente Bando. Il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico. Il conferimento dei dati e l'autorizzazione al loro trattamento sono obbligatori per dar corso alla domanda. Il Titolare del trattamento è il Comune di Noventa di Piave (VE). Per i dettagli si rinvia alla pagina del sito ufficiale del Comune: <https://www.comune.noventadipiave.ve.it/privacy>

Noventa di Piave, 05.10.2026



La Responsabile del Settore Affari Generali
Donatella Maschietto

